



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DELLA CORTE - VANVITELLI"
CAVA DE' TIRRENI (SA)
Prot. 0000910 del 14/02/2020
07 (Uscita)

Ai Docenti

Oggetto: Precisioni attività didattiche alunni BES

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative, ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. Per orientare l'azione delle scuole, è utile prendere in considerazione il quadro delle principali situazioni di BES che sono individuate nella direttiva:

1. **la disabilità**, certificata ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, che dà titolo all'attribuzione dell'insegnante di sostegno;
2. **i disturbi evolutivi specifici**: i DSA (con diagnosi ai sensi dell'art. 3 della Legge 170/2010) e gli altri quadri diagnostici quali i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico;
3. **lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale**

1 Alunni con disabilità (dall'art. 15 comma 2 della L. n° 104/92)

In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che: le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI; la valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Cdc, e quindi non solo dal docente di sostegno; un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale; un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze.

2. i disturbi evolutivi specifici:

Alunni con DSA (Legge 170/2010)

Per tali alunni è necessario che: le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc...); la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo. Per favorire l'apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando l'espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente. Si ricorda che è stata la Legge 170/2010 e il successivo decreto attuativo (DM 5669/2011) ad introdurre in modo ufficiale il Piano Didattico Personalizzato (PDP) come "vincolo e opportunità" pedagogica e didattica per gli allievi con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA). La direttiva BES (M n.8 del 6 marzo 2013) lo richiama come



strumento di lavoro in itinere per i docenti, con la funzione di documentare e i Bisogni educativi speciali: concetti chiave e orientamenti per l'azione e condividere con le famiglie le strategie di intervento programmate

Strumento privilegiato è, quindi, il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione Collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

La circolare esplicativa della Direttiva sui BES del 2012 (CM 8/13)

“In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.”

La sottoscrizione del Pdp mette in evidenza la corresponsabilità nel percorso educativo: Il Dirigente in qualità di garante dell'applicazione della normativa; I Docenti (tutti) quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione degli apprendimenti; La famiglia come corresponsabile della stesura e applicazione del PDP.

La legge 170/2010 art.5 lettera b) richiama le Istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire: “l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.”

La Direttiva e la Circolare sui BES precisano che: “le scuole con determinazioni assunte dai consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psico-pedagogico e didattico- possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla disposizioni attuative della L.170/2010 (DM 5669/2011).

Gli strumenti dispensativi e compensativi sono **misure e strumenti** che aiutano l'alunno con DSA o con altri Bisogni Speciali a ridurre gli effetti del suo disturbo, predisponendo una **modalità di apprendimento più adatta alle sue caratteristiche**, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

Gli strumenti compensativi indicati dalla legge 170 sono i mezzi che “sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria”, sia essa la scrittura, la lettura o il calcolo e permettono al bambino o al ragazzo di studiare e apprendere con efficacia.

In particolare gli strumenti compensativi consentono all'alunno di controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo permettendogli di svolgere la parte “automatica” della consegna, concentrando l'attenzione sui compiti cognitivi più complessi. Non incidono sul contenuto, ma possono avere importanti ripercussioni sulla velocità e/o sulla correttezza dell'esecuzione della prestazione richiesta dall'insegnante.

Le misure dispensative: Lo studente con un disturbo specifico dell'apprendimento che deve raggiungere gli obiettivi comuni alla classe ha bisogno anche di essere dispensato dall'eseguire le prestazioni per lui più difficili, oppure di eseguirle per esempio con materiale ridotto o con più tempo a disposizione per portare a termine il compito. Riguardano la **dispensa da alcune prestazioni** (lettura ad alta voce, prendere appunti...), i **tempi personalizzati** di realizzazione delle attività, la **valutazione** (non viene valutata la forma ma solo il contenuto,...), ecc.

Estensione delle misure previste dalla Legge 170/10. (altri disturbi evolutivi specifici)

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, a tutti gli alunni con disturbi evolutivi specifici. La Direttiva del 27 dicembre 2012 recita infatti: è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto



presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). In sostanza, per tutti gli alunni con disturbi evolutivi specifici non rientranti nelle casistiche previste dalla L.104/92, si prevede l'applicazione delle misure previste dalla L.170/2010 e, in tal modo, si esclude l'assegnazione dell'insegnante di sostegno;

3 Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere **individuare sulla base di elementi oggettivi** (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di **ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche**. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. Infatti, la circolare ministeriale n.8/2013 recita testualmente "Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** - è parimenti possibile **attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative** (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

Si precisa ulteriormente che sul sito della scuola nella nella sezione "offerta formativa/PTOF 2019-22" è pubblicato il "Protocollo di Accoglienza e Inclusione degli Alunni", parte integrante del PTOF, al quale bisogna comunque attenersi.

Solo ponendo in atto tutte le indicazioni sopra riportate potremmo tutelare al meglio gli alunni BES ed affrontare gli scrutini finali nella massima garanzia del rispetto della normativa vigente in merito.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca Masi